

Genova, 13 dicembre 2019

Ai Signori Clienti

Loro Sedi

CIRCOLARE N. 12/2019

## OGGETTO: DATA DI RICEZIONE DELLA FATTURA E DETRAZIONE DELL'IVA

### 1 PREMESSA

La data di ricezione viene determinata sulla base delle modalità utilizzate per il recapito della fattura.

Conseguentemente:

- se è stato scelto un indirizzo PEC, la ricevuta di avvenuta consegna, rilasciata al SDI dal gestore della posta elettronica del destinatario, attesta il deposito del documento nella casella del ricevente
- se sono stati scelti gli altri canali (es. webservice), la data di ricezione è attestata dalla ricevuta di consegna telematica
- se la fattura è stata messa a disposizione del ricevente nel sito web dell'Agenzia delle Entrate, la data in cui il cessionario/committente prende visione del documento rappresenta la data di ricezione della fattura.

Come riportato nelle motivazioni del provvedimento emanato dall'Agenzia delle entrate il 30 aprile 2018 (medesimo orientamento nella FAQ dell'Agenzia n. 129/2019), la data da cui decorrono i termini per la detraibilità dell'imposta da parte del cessionario/committente coincide:

- con la data di ricezione attestata dai canali telematici, o
- con la data di presa visione della fattura elettronica nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate in cui è stata depositata.

Come noto, secondo i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate, la data da cui decorre il termine per l'esercizio della detrazione deve essere individuata nel momento in cui si verifica, in capo al cessionario/committente, la duplice condizione:

- dell'avvenuta esigibilità dell'imposta (sostanziale), e
- del formale possesso di una fattura redatta in conformità alle disposizioni di cui all'art. 21 del DPR 633/1972 (formale).

### 2 DETRAZIONE DELL'IVA DURANTE L'ANNO E A CAVALLO D'ANNO

Al fine di tenere conto dei nuovi termini di emissione della fattura di cui all'art. 21 c. 4 del DPR 633/1972, in vigore dal 1.7.2019, l'art. 14 del DL 23.10.2018 n. 119 ha integrato l'art. 1 c. 1 del DPR 100/1998,

prevedendo che “entro il medesimo termine di cui al periodo precedente (i.e. entro il giorno 16 di ciascun mese) può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente”.

**Pertanto, come risulta dalla lettera della norma appena riportata, le nuove disposizioni non si applicano con riferimento ai documenti di acquisto relativi alle operazioni effettuate nell'anno precedente.**

Esempio:

Acquisto di beni in data 30.12.2019 con pagamento e consegna immediati. Il cedente redige in pari data la fattura e la trasmette al sistema di interscambio. Il SDI dopo l'esito positivo dei controlli invia la fattura al cessionario (che effettua liquidazioni mensili) che la riceve il 3.1.2020. Secondo quanto stabilito dall'art. 1 c. 1 del DPR 100/1998 e l'interpretazione che può evincersi dalla lettura della circolare 1/2018, la detrazione dell'IVA potrà essere effettuata esclusivamente a decorrere dal mese di gennaio 2020, dal momento che il documento si riferisce ad una operazione effettuata nell'anno precedente e il diritto alla detrazione in questo caso non può essere retro-imputato.

### 3 CONCLUSIONI

Si conclude con le seguenti segnalazioni:

- se nel 2020 arrivano fatture di acquisto datate 2019, l'IVA relativa può essere detratta solo nel 2020;
- conseguentemente se si vuole essere in condizione di detrarre l'IVA nel 2019, occorre che la fattura pervenga nel 2019 stesso;
- si ricorda che la detrazione è esercitabile al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto, ai sensi dell'art. 19 del DPR 633/1972. Pertanto per le fatture ricevute nel 2019, la detrazione può avvenire solo nell'anno 2019 (registrazione in liquidazione periodica del 2019 o in registro sezionale del 2020 riferito al 2019) confluendo nella relativa dichiarazione IVA.

\*\*\*\*\*

Lo Studio resta a disposizione per fornire ogni assistenza o chiarimento qualora si rendesse necessario.

**STLex Studio Legale Tributario**

